

PUNTO 5

REGOLAMENTO

PORTATORI DI VALORE

PREMESSA AI DOCUMENTI IN VOTAZIONE AL PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO "DELIBERA REGOLAMENTO DEI PORTATORI DI VALORE"

I documenti che si pongono in votazione sono il frutto di un ampio confronto con la base sociale, avviato con il Cantiere Partecipazione nel 2017, che ha visto il coinvolgimento diretto, in un percorso partecipativo dedicato, di oltre 1000 persone socie e di tutti i Portatori di Valore.

Il Regolamento fa sintesi di posizioni a volte anche contrapposte ed è il risultato di un minuzioso lavoro di ascolto e di mediazione.

Raccoglie tutti i regolamenti che riguardano i Portatori di Valore (Coordinamenti delle Aree Territoriali, Coordinamento delle Socie e dei Soci Lavoratori, Coordinamento Organizzazioni Socie di Riferimento).

Le ragioni che hanno spinto la Banca ad avviare il percorso di revisione dei documenti sono da individuare nella necessità di aggiornare i regolamenti vigenti, approvati nel 2007, al fine di regolare la complessità di un modello organizzativo basato sulla partecipazione delle persone socie che ha subito negli anni continue evoluzioni e che oggi è chiamato ad essere all'altezza di nuove sfide e opportunità, due su tutte: la crisi che coinvolge le forme tradizionali della partecipazione e la digitalizzazione.

Il Regolamento è animato da due ambizioni:

- confermare il nostro modello basato sulla partecipazione territoriale attraverso i GIT e al contempo ampliare gli spazi di partecipazione e la possibilità di coinvolgimento di ogni persona socia. Sono introdotte le comunità tematiche dei soci e le altre forme organizzate di coinvolgimento in attività della banca (valutazione sociale, educazione finanziaria, social commerce);
- introdurre criteri chiari che garantiscano la rappresentanza dei generi e delle generazioni, il ricambio, l'equa distribuzione per appartenenza territoriale, la partecipazione delle organizzazioni socie. Assolvono a questo obiettivo le regole che riguardano la

presenza del genere meno rappresentato e il limite di 2 mandati per i coordinatori dei GIT e per i Referenti dei Soci. Attraverso le norme transitorie si garantisce a tutti i coordinatori dei GIT in carica di poter svolgere un altro mandato (3 anni).

Sarà effettuata una **seconda votazione**, autonoma quindi, su un ulteriore elemento: l'introduzione del limite di 2 mandati per i singoli componenti dei GIT, estendibili a 3 in caso di territori con un numero di soci inferiore a 250. Le norme transitorie per garantire la continuità prevedono che tutti i componenti dei GIT in carica possano svolgere un altro mandato (3 anni).

La proposta ha l'obiettivo di rispondere ad alcune sollecitazioni pervenute da una parte significativa della base sociale che aspira ad incentivare il ricambio e razionalizzare le forme di partecipazione, introducendo anche il limite di due mandati consecutivi per i componenti del GIT, ma permettendo di continuare a partecipare o di svolgere altri mandati come coordinatore/coordinatrice (per es. ad un socio è consentito di svolgere due mandati come componente, altri due come coordinatore/coordinatrice e poi continuare a partecipare alle attività del GIT).

Tale proposta viene presentata con una votazione separata, per invitare la base sociale ad una riflessione e lasciare all'Assemblea il ruolo finale di discernimento, perché, nonostante sia stata presa all'interno del processo partecipativo, ha trovato la contrarietà di una parte della base sociale che teme sia difficile individuare nuove disponibilità per il ricambio e ritiene che il particolare impegno dei volontari eletti nei GIT non debba essere sottoposto a limiti specifici.

Nel documento trovano, inoltre, spazio le nuove regole che stiamo sperimentando da oltre due anni che riguardano due luoghi importanti della governance cooperativa della banca: i Coordinamenti di Area Territoriale e il Tavolo dei Portatori di Valore.

VOTAZIONE 1

- **PUNTO 5 ALL'ODG** Regolamento dei Portatori di Valore 62

VOTAZIONE 2

- **PUNTO 5 ALL'ODG** Integrazione del Regolamento dei Portatori di Valore 77

REGOLAMENTO DEI PORTATORI DI VALORE

Deliberato dall'Assemblea delle socie e dei soci di Banca Etica
il _____

Sommario

INTRODUZIONE

CAPITOLO 1 - REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE PERSONE SOCIE: COORDINAMENTO DI AREA E GRUPPI DI INIZIATIVA TERRITORIALE (GIT)

Premessa

SEZIONE I - COORDINAMENTO DI AREA

- art.1 Composizione
- art.2 Funzioni e compiti
- art.3 Referente di Area
- art.4 Validità delle delibere del coordinamento.

SEZIONE II -FORUM DI AREA

- art.5 Composizione
- art.6 Funzioni e compiti del Forum

SEZIONE III -LE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

- art.7 Definizione
- art.8 Procedimento per la costituzione di una nuova circoscrizione

SEZIONE IV - GRUPPO DI INIZIATIVA TERRITORIALE (GIT)

- art.9 Definizione
- art.10 Funzioni e attività del GIT
- art.11 Sede dei GIT
- art.12 Composizione del GIT
- art.13 Persona Coordinatrice
- art.14 Incompatibilità
- art.15 Assemblea Locale
- art.16 Elezione del GIT
- art.17 Funzionamento del GIT e validità delle delibere
- art.18 Scioglimento del GIT
- art.19 Risorse
- art.20 Norme transitorie

CAPITOLO 2 - REGOLAMENTO DELLE SOCIE E DEI SOCI LAVORATORI DEL GRUPPO BANCA ETICA

- art.1 Premessa
- art.2 Definizioni e finalità
- art.3 L'assemblea delle persone socie lavoratrici
- art.4 Il coordinamento dei soci lavoratori
- art.5 Norme varie
- art.6 Disposizioni finali

CAPITOLO 3 - REGOLAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIE DI RIFERIMENTO

- art.1 Le Organizzazioni Socie di Riferimento
- art.2 Costituzione
- art.3 Procedimento per il riconoscimento di Organizzazione Socia di Riferimento



- art.4 Attività
- art.5 La Struttura
- art.6 Esclusione
- art.7 Risorse
- art.8 Varie

CAPITOLO 4 - IL TAVOLO DEI PORTATORI DI VALORE

- art.1 Definizione e finalità
- art.2 Composizione

VARIE

INTRODUZIONE

Il presente documento regola la partecipazione delle persone socie di Banca Etica, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Codice Etico e dai regolamenti.

In particolare sono raccolti i regolamenti relativi ai Portatori di Valore, così come definiti dal Regolamento assembleare:

- le Aree territoriali delle persone socie, rappresentate dai Coordinamenti di area
- Socie e Soci Lavoratori, rappresentati dal Coordinamento Soci Lavoratori (CSL);
- Organizzazioni Socie di Riferimento, rappresentate dal Coordinamento Organizzazioni Socie di Riferimento.

Sono inoltre definiti compiti e funzioni di:

- Forum d'Area;
- Tavolo dei Portatori di Valore.

CAPITOLO 1 - REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE PERSONE SOCIE: COORDINAMENTO DI AREA E GRUPPI DI INIZIATIVA TERRITORIALE (GIT)

PREMESSA

La struttura organizzativa delle socie e dei soci di Banca Etica, riconosciuta dallo Statuto all'articolo 10 bis, è di natura territoriale e si articola in una dimensione di Area (l'Area territoriale) e in una dimensione locale (la Circoscrizione).

Per ampliare gli spazi di attivazione, valorizzare l'impegno volontario e le competenze delle persone socie sono previste forme di partecipazione in altri ambiti:

- Comunità Tematiche: gruppi di soci che condividono interesse verso temi specifici;
- Comunità di persone socie che svolgono un ruolo nell'ambito di processi e progettualità della banca, secondo i criteri stabiliti per ciascuna tipologia: valutatori e valutatrici sociali, educatori finanziari, animatrici di Soci in Rete.

Queste modalità organizzative non costituiscono luoghi formalizzati di governo della Banca e sono aperti alla partecipazione volontaria di qualsiasi persona socia.

SEZIONE I – COORDINAMENTO DI AREA

art.1 Composizione

Il Coordinamento è composto dai coordinatori e dalle coordinatrici dei GIT (o da persone nominate in loro sostituzione) e nomina al suo interno la persona Referente di Area.

art.2 Funzioni e compiti

Il Coordinamento è un organismo di rappresentanza, attivo nei processi di governance, riconosciuto quale Portatore di Valore, ai sensi dell'art. 26 bis dello Statuto:

- per l'elezione del CdA e degli altri organi come normato dal Regolamento Assembleare;
- dei processi territoriali (rinnovi GIT, assemblee territoriali dei soci, consultazione dei GIT, ecc).

È un organismo di consultazione del CdA che opera in nome e per conto dei GIT in esso rappresentati.

Viene consultato, secondo modalità e tempi definiti dal CdA, su temi strategici di interesse generale, sulle modifiche statutarie e dei regolamenti relativi alla partecipazione dei soci alla vita della banca e ogni qualvolta il CdA lo ritenga opportuno.

In particolare, il Coordinamento viene:

- consultato nell'elaborazione del Piano Strategico;
- consultato sulla redazione del piano di formazione soci;
- periodicamente informato sull'andamento della Banca e dei progetti più rilevanti verso soci e clienti.

Il Coordinamento esercita tutte le funzioni ausiliarie e di approfondimento necessarie a svolgere il suo ruolo di governance e di consultazione.

Partecipa tramite la persona Referente di Area al Tavolo dei Portatori di Valore, nell'ottica di contribuire alla definizione delle linee politico-strategiche della banca.

Le riunioni del Coordinamento sono convocate dal Referente di Area con cadenza almeno trimestrale e possono svolgersi in presenza o in modalità di audio e video conferenza.

Ai lavori del Coordinamento partecipano, senza diritto di voto:

- almeno un/a Consigliere di volta in volta delegato/a dal CdA;
- il/la Responsabile Culturale di Area e/o un'altra persona in rappresentanza della Direzione della Banca (Responsabile di Area Territoriale o altri specificatamente delegati);
- altri soggetti specificatamente invitati.

Il/la **Consigliere/a** ha il compito di:

- comunicare al Coordinamento la visione strategica del Consiglio e le conseguenti ricadute operative;
- raccogliere le sensibilità e istanze del territorio per trasmetterle al Consiglio.

Il/la **Responsabile Culturale di Area (RCA)**, in relazione al funzionamento dei Coordinamenti di Area ha il compito di:

- verificare il rispetto dei meccanismi democratici di funzionamento e di discussione;
- organizzare e facilitare gli incontri per garantire il libero confronto, l'ascolto, l'espressione del dissenso, nella ricerca di una più ampia possibile condivisione sulle decisioni prese;
- convocare le riunioni del Coordinamento di Area in caso di impossibilità o inadempienza del/la Referente di Area.

art.3 Referente di Area

La persona Referente di Area rappresenta il Coordinamento di Area.

È componente del Tavolo dei Portatori di Valore e del Forum di Area.

In qualità di rappresentante del Coordinamento di Area agisce da tramite e per conto dei GIT



nelle relazioni con il CdA, per quanto attiene alle funzioni e ai compiti del Coordinamento definiti dall'articolo 2.

È eletta con voto palese dal Coordinamento di Area tra persone che ricoprono o hanno ricoperto il ruolo di coordinatore/coordinatrice di GIT.

La persona Referente rimane in carica tre anni e non può essere eletta per più di due mandati. Quando eletta, decade dal ruolo di Coordinatore o Coordinatrice del GIT e nel GIT di provenienza subentra la persona con ruolo di Vice Coordinatore/Coordinatrice, fino a decadenza del mandato del GIT.

La persona Referente d'Area sceglie, tra le persone presenti nel Coordinamento di Area una persona Vice Referente, tenendo conto del principio di equilibrio tra i generi e le generazioni. La persona Vice referente non decade dal ruolo di Coordinatore/Coordinatrice.

La persona Referente di Area convoca e presiede le riunioni del Coordinamento di Area, di cui definisce l'ordine del giorno, in collaborazione con il Responsabile Culturale di Area, e individua di volta in volta la figura della persona verbalizzante.

La persona Referente partecipa ai Coordinamenti di Area con diritto di voto.

art.4 Validità delle delibere del coordinamento.

Il Coordinamento è validamente riunito quando è presente la maggioranza delle persone Coordinatrici dei GIT.

Le Circostrizioni assenti non possono conferire una delega per il voto, ma possono inviare documenti con pareri sui temi posti in discussione.

Le deliberazioni del Coordinamento sono approvate prioritariamente con modalità cooperative, in base alle quali si prendono decisioni che riflettono la volontà del gruppo intero.

In presenza di un eventuale stallo decisionale, su richiesta di almeno un terzo delle persone presenti, si vota a maggioranza assoluta.

Qualora una persona componente del Coordinamento si trovi in situazione di conflitto di interessi rispetto ad una questione oggetto di deliberazione, dovrà astenersi dalla votazione.

Di ogni riunione viene redatto un verbale, anche in forma sintetica, che deve essere approvato da tutte le persone presenti entro 10 gg dalla riunione, anche con la modalità del silenzio assenso. Il verbale è conservato dal Forum d'Area della/del Responsabile Culturale di Area.

SEZIONE II – FORUM D'AREA

art.5 Composizione

Il Forum di Area è composto da:

- Il/La Referente delle persone socie (o da suo/a vice)
- Il/La Responsabile Culturale di Area
- Il/La Responsabile dell'Area territoriale

Il Forum, di intesa con il CdA, può prevedere l'inserimento in forma stabile anche di un/a rappresentante di altri Portatori di Valore.

Le attività del Forum sono coordinate dalla persona Responsabile Culturale di Area che ne cura la convocazione e l'ordine del giorno, d'intesa con quella Referente dei Soci.

art.6 Funzioni e compiti del Forum

La funzione del Forum di area è attuativa e di garanzia degli indirizzi assunti dai coordinamenti di area, nell'esercizio delle funzioni ad essi assegnati.

Il Forum d'Area è:

- il collegamento tra la base sociale e la rete operativa;
- il luogo in cui si progetta, costruisce ed orienta le relazioni della banca con il territorio.

Il Forum gestisce la vita associativa dell'Area, ne governa le criticità, ne cura le relazioni con il resto della Banca e del Gruppo.

È snodo fondamentale nella comunicazione tra il Gruppo Banca Etica e territorio e viceversa.

SEZIONE III – LE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

art.7 Definizione

Tutte le persone e le organizzazioni socie del territorio italiano e spagnolo appartengono ad una circoscrizione, così come all'allegato 1, e possono partecipare all'attività del relativo Gruppo di Iniziativa Territoriale dei soci e delle socie di Banca Etica (GIT).

art.8 Procedimento per la costituzione di una nuova circoscrizione

La costituzione di una nuova Circoscrizione o la ridefinizione di quelle esistenti viene proposta dal Coordinamento di Area su iniziativa propria e/o del GIT o su sollecitazione di un gruppo di persone socie del territorio.

Per individuare l'ambito territoriale di riferimento della nuova circoscrizione il Coordinamento di Area si avvale di questi criteri:

- un territorio con un numero minimo di 200 persone socie,
- il territorio di una o più province,
- l'analisi delle attività di rete tra i potenziali animatori della Circoscrizione e il territorio,
- le caratteristiche socio-economiche, morfologiche e logistiche del territorio.

Dopo aver individuato l'ambito geografico di riferimento, il Coordinamento di Area, con parere favorevole del CdA e in accordo con il GIT già esistente, convocherà l'assemblea costitutiva delle socie e dei soci della nuova Circoscrizione, che eleggerà le persone componenti del nuovo GIT.

SEZIONE IV – GRUPPO INIZIATIVA TERRITORIALE (GIT)

art.9 Definizione

Il GIT è il gruppo delle persone socie di Banca Etica, eletto dall'assemblea della Circoscrizione di pertinenza per territorio.

È il presidio delle relazioni politico-culturali e associative locali di Banca Etica.

Svolge attività di promozione culturale della finanza etica e di animazione territoriale.

Il GIT ha il compito di promuovere e coordinare le attività della Circoscrizione in accordo con l'art. 5 dello Statuto di Banca Etica e il "Patto Associativo".

art.10 Funzioni e attività del GIT

Il GIT :

- realizza iniziative per facilitare la partecipazione delle persone socie, rinforzare il legame tra i soci stessi e la Banca e contribuire alla crescita della base sociale;
- realizza attività di informazione-formazione sulla finanza etica;
- partecipa ai Coordinamenti di area tramite la persona coordinatrice o sua rappresentante;
- partecipa agli eventi istituzionali del Gruppo Banca Etica tramite la persona coordinatrice o sua rappresentante;
- supporta la Banca nella rilevazione dei bisogni e nell'analisi dei territori;



- sviluppa, a livello culturale, relazioni e collaborazioni significative con le realtà locali che condividono i valori della finanza etica;
- contribuisce al presidio del capitale reputazionale di Banca Etica esprimendo un parere sulle richieste di adesione a socio della banca e il parere sui finanziamenti alle organizzazioni e imprese, secondo quanto previsto dal processo della Valutazione Socio Ambientale;
- diffonde le informazioni sulle attività socio culturali della Banca;
- si rapporta per la realizzazione delle proprie attività con le strutture operative della banca che operano sul suo territorio;
- propone, ai sensi del Regolamento elettorale, le persone da candidare agli organi sociali della banca;
- promuove la Banca e le attività del Gruppo Banca Etica sul territorio e nelle comunità di competenza e interagisce con la struttura operativa di riferimento per segnalare le persone, le imprese e le organizzazioni che vogliono entrare in contatto con Banca Etica;
- segnala eventuali sollecitazioni, richieste, criticità provenienti dalle persone socie, utili al miglioramento del rapporto con i territori;
- promuove la conoscenza diffusa dei progetti e dei servizi della Banca sul territorio, con particolare riguardo alle iniziative di mutualismo, crowdfunding, microcredito, educazione critica alla finanza.

art.11 Sede dei GIT

In via preferenziale e, d'intesa con l'RCA di riferimento, il GIT elegge la propria sede presso una struttura operativa della Banca, ove possibile, oppure presso un'organizzazione socia.

art.12 Composizione del GIT

Il GIT è composto da un minimo di 3 persone socie ad un massimo di 11.

L'incarico di componente del GIT è a titolo volontario e può essere assunto da persone ed organizzazioni socie che non abbiano morosità pendenti verso la Banca o abbiano già causato perdite alla Banca.

I criteri a cui fare riferimento per l'individuazione delle candidature ai fini della composizione del GIT sono:

- l'equilibrio di genere;
- un'equa distribuzione dei componenti per provenienza territoriale, nel caso di Circoscrizioni che comprendano più province;
- la partecipazione intergenerazionale e il ricambio, (almeno il 20% di componenti del GIT con meno di 35 anni e almeno 2 nuove persone componenti per ogni mandato).
- la presenza di organizzazioni socie locali.

Questi criteri non costituiscono regole rigide, ma rappresentano una guida per garantire un'ampia rappresentanza della base associativa locale.

In analogia ai principi previsti per l'elezione degli Organi di Banca Etica, il genere meno rappresentato deve comunque avere almeno 1/3 degli eletti.

Le persone e le organizzazioni che compongono il GIT devono possedere almeno 5 azioni di Banca Etica ed intrattenere con essa rapporti che ne confermino la scelta di istituto di riferimento.

L'organizzazione socia sarà presente nel GIT tramite una persona delegata.

È compito del GIT, in collaborazione con la struttura operativa, creare le premesse affinché il nuovo GIT possa operare con continuità ed efficacia.

Alle riunioni del GIT possono partecipare tutti i soci e le socie della Circoscrizione locale, senza diritto di voto.

Possono partecipare anche persone non ancora socie, né clienti di Banca Etica, interessate al progetto Banca Etica e alle attività sviluppate dal GIT sul territorio. La partecipazione è

limitata a un massimo di 4 riunioni del GIT, dopo di che la persona deve scegliere di diventare socia della banca.

Le discussioni sulle valutazioni socio ambientali, le ammissioni a socio e in generale tutte quelle in cui è possibile che si diffondano dati sensibili sono riservate alle sole persone componenti del GIT che abbiano firmato l'apposita lettera di incarico.

art.13 Persona Coordinatrice

Entro un mese dall'assemblea elettiva le persone del GIT nominano al proprio interno una persona con funzioni di coordinamento ed una sua vice.

La persona coordinatrice:

- deve essere socia a titolo personale
- rimane in carica 3 anni e non può essere eletta per più di 2 mandati anche non consecutivi e decade, comunque, allo scioglimento del GIT da cui è stata eletta. Il numero dei mandati è estensibile a 3 in caso di comprovata impossibilità ad individuare un ricambio;
- in caso di impossibilità sua e della vice, può delegare un'altra persona componente del GIT a rappresentarla;
- rappresenta ed è responsabile della Circostrizione locale nei rapporti con la Banca e nel Coordinamento di Area;
- rappresenta il GIT nel territorio.

art.14 Incompatibilità

Non sono eleggibili:

- persone che ricoprono ruoli di amministrazione o sono componenti degli Organi sociali del Gruppo Banca Etica;
- persone ed organizzazioni con morosità pendenti verso la Banca o abbiano già causato perdite alla Banca.

Non possono svolgere il ruolo di persona Coordinatrice:

- i soci e le socie della banca che siano personale dipendente del Gruppo Banca Etica, compreso il personale dipendente delle Fondazioni e i/le Consulenti di Finanza Etica;
- le persone dipendenti e/o collaboratrici di altri istituti bancari e finanziari, salvo che siano distaccate su funzioni non operative.

Il verificarsi di una delle condizioni precedentemente elencate è causa di decadenza immediata.

art.15 Assemblea Locale

Il GIT convoca le socie e i soci della circostrizione una volta all'anno per l'Assemblea locale e in qualunque occasione lo si ritenga necessario, nonché quando ne facciano richiesta per iscritto al GIT almeno il 10% di soci/e della Circostrizione.

Può convocare l'Assemblea annuale in modalità on line secondo quanto disposto dal regolamento interno.

L'Assemblea elegge, su proposta del GIT, un socio/una socia in qualità di Presidente, il/la quale a sua volta nomina il/la Segretario/a verbalizzante.

Il GIT viene rinnovato dall'Assemblea, a ciò convocata, ogni tre anni.

L'Assemblea assume le decisioni su attività, programmi e rendiconti a maggioranza delle persone presenti.

L'Assemblea locale delle socie e dei soci si esprime per voto palese.

Le persone e le organizzazioni socie assenti potranno farsi rappresentare per delega da altro/a socio/a. Ogni persona e organizzazione può rappresentare per delega un massimo di tre soci.

L'Assemblea Locale può essere svolta in modalità:



- in presenza;
- online;
- in presenza con possibilità di collegamento a distanza.

La partecipazione online non consente l'esercizio delle deleghe.

art.16 Elezione del GIT

La convocazione per il rinnovo del GIT viene inviata alle persone socie della Circostrizione tramite posta elettronica da parte della persona Coordinatrice. Nel caso in cui questo non sia possibile per ragioni tecniche, la convocazione segue l'invio tramite posta ordinaria.

La convocazione deve essere inviata almeno 15 giorni prima la data dell'Assemblea locale. L'RCA e la persona che ricopre il ruolo di Referente soci dell'area di riferimento devono essere informati/e della convocazione e devono riceverne una copia.

Ogni persona socia della Circostrizione che possieda i requisiti di cui agli artt.12 e 14 può candidarsi o essere candidata come componente del GIT, secondo le modalità previste all'atto della convocazione.

Se il numero delle persone candidate è inferiore o uguale a 11 si procede ad una elezione per acclamazione, se superiore si procederà ad elezione, ogni persona socia potrà esprimere un massimo di 7 preferenze.

Nell'individuazione di candidati/e per il rinnovo del GIT, il GIT in carica o il Coordinamento di Area, nel caso di Circostrizione di nuova costituzione, adotteranno le migliori soluzioni per il rispetto dei criteri di cui all'art. 12.

art.17 Funzionamento del GIT e validità delle delibere

Il GIT è convocato, in presenza o in modalità a distanza, con cadenza almeno trimestrale.

La convocazione spetta alla persona Coordinatrice o, in caso di suo impedimento, alla persona che la sostituisce.

Il GIT deve essere convocato anche su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.

Nel caso in cui un/a componente del GIT risulti assente ingiustificato per almeno 3 volte, fatto salvo parere contrario della maggioranza dei componenti, è dichiarato/a decaduto/a dall'incarico.

In caso di recesso e/o decadenza di uno delle persone componenti il Git, si procede con la nomina della prima delle persone non elette.

Il GIT, a maggioranza semplice dei suoi componenti, e per motivi esplicitati nella proposta può cooptare persone fisiche e rappresentanti di organizzazioni socie. La cooptazione verrà ratificata nella prima Assemblea Locale della Circostrizione.

Le deliberazioni del GIT sono valide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto della persona Coordinatrice o, se assente, del/la suo/a Vice.

Qualora un/a componente del GIT sia in conflitto di interessi su un argomento all'ordine del giorno dovrà astenersi dalla votazione.

Di ogni riunione viene redatto un report sintetico, che deve essere conservato e spedito al Forum d'Area per il tramite della/del Responsabile Culturale di Area.

art.18 Scioglimento del GIT

Qualora il numero delle persone che compongono il GIT scenda sotto i tre e non sia possibile procedere alla cooptazione di altri/e soci/e, la persona Coordinatrice, i/le restanti componenti, o, in loro assenza, il Forum di Area, scioglieranno il GIT e provvederanno ad avviare la procedura per il suo rinnovo.

Lo scioglimento è anche previsto in caso di presunta inadempienza del GIT rispetto al Patto Associativo, ai principi stabiliti dallo Statuto della Banca e al Regolamento.

Il Forum d'Area tenderà un periodo di accompagnamento, al termine del quale, se la situazione

non dovesse rientrare, sentito il Coordinamento di Area, potrà proporre al Consiglio di Amministrazione lo scioglimento. Resta salva la facoltà del Forum d'Area e delle persone socie coinvolte di ricorrere al Comitato dei Probiviri.

art.19 Risorse

Il Gruppo Banca Etica si impegna a garantire le risorse necessarie al corretto funzionamento delle Circoscrizioni.

art.20 Norme transitorie

Per garantire la continuità è data ai coordinatori in scadenza la possibilità di esercitare un ulteriore mandato.

Per quanto previsto all'art. 12 si stabilisce che ciascun componente del GIT dovrà possedere i requisiti entro un anno dall'approvazione del regolamento.

CAPITOLO 2 - REGOLAMENTO DELLE SOCIE E DEI SOCI LAVORATORI DEL GRUPPO BANCA ETICA

art. 1 - Premessa

Gli scopi societari enunciati nell'art. 5 dello Statuto di Banca Etica, nel richiamare l'importanza di una forte responsabilità sulle conseguenze non economiche delle attività economiche, esprimono in modo chiaro la visione che la banca ha di un'economia e di una finanza al servizio della persona e della società.

Ciò si traduce nel sostenere, attraverso il credito e la finanza, attività e progetti caratterizzati da un coinvolgimento attivo della comunità e dei suoi attori (persone e organizzazioni) e dalla capacità di generare bene comune. Se l'interesse più alto è quello di tutti è evidente che questo si può affermare solo dopo aver attivato processi di confronto e di inclusione che permettano di arrivare ad un valore/obiettivo da tutti condiviso. Si tratta di un processo nel quale è declinata la scelta nonviolenta della banca che, nella consapevolezza di interessi diversi e della relativa conflittualità, indica nel riconoscimento del valore dell'altro e nella reciprocità, e non nell'annullamento delle diversità, i presupposti per realizzare un consenso volto al bene comune.

Un modo di condividere, di confrontarsi per arrivare a scelte comuni che trae la sua forza proprio dal pluralismo che una comunità di persone può esprimere, a partire dalle differenze di genere, di sensibilità, di idee, nella consapevolezza della complementarietà degli uni con gli altri.

art. 2 - Definizioni e Finalità

I soci lavoratori e le socie lavoratrici sono l'insieme delle persone socie lavoratrici della banca, sia dipendenti che collaboratori, delle altre società componenti il Gruppo Banca Popolare Etica, e il personale delle fondazioni di cui la banca determina la governance.

Il Coordinamento delle socie e dei soci lavoratori, da ora detto CSL, è un organismo di rappresentanza eletto dall'Assemblea dei soci e delle socie lavoratrici riconosciuto dal Consiglio di Amministrazione di Banca Etica come Portatore di Valore (art. 14, comma 6, secondo capoverso del Regolamento Assembleare).

Le finalità e le attività principali del CSL sono:

- a. favorire la partecipazione democratica delle socie e dei soci lavoratori per realizzare le finalità di cui l'art. 5 dello Statuto della Banca.



- b. creare eventi di informazione e formazione sulla Finanza Etica ed altre tematiche inerenti, volte ad accrescere le conoscenze e competenze e quindi la partecipazione consapevole delle socie e soci lavoratori;
- c. essere parte attiva nelle iniziative della Rete di Banca Etica;
- d. contribuire ad elaborare strategie, partendo dall'esperienza e dal punto di vista delle lavoratrici e dei lavoratori, per lo sviluppo del Gruppo Banca Etica;
- e. proporre, nei limiti dello Statuto e del Regolamento assembleare e sentita obbligatoriamente l'assemblea delle socie e dei soci lavoratori:
 - eventuali propri candidati e candidate propri agli organi sociali della Banca;
 - appoggiare o meno le eventuali liste P che dovessero formarsi in vista dei rinnovi degli organi sociali;
 - contribuire alla stesura dei programmi di mandato delle liste partecipate;
 - incontrare e far conoscere le candidate e i candidati agli organi sociali;
- f. organizzare e/o partecipare a momenti di confronto con gli altri Portatori di Valore;
- g. proporre alla propria base ed alle società del Gruppo Banca Etica approfondimenti e impegno diretto, insieme ad altri soggetti della società civile, contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione e contro ogni crimine di natura economica, come la corruzione, l'elusione e l'evasione fiscale;
- h. attivare percorsi per accrescere la cultura di genere tra le lavoratrici e i lavoratori del gruppo Banca Etica;
- i. favorire la conoscenza e lo scambio di esperienze tra le persone socie lavoratrici e lavoratori della banca, anche attraverso la promozione di iniziative culturali, turistiche, sociali, ecc.;
- j. dialogare con il Consiglio di Amministrazione della Banca e delle altre società del gruppo sui temi della governance e della partecipazione attiva delle persone socie lavoratrici, direttamente o per il tramite del consigliere o consigliera delegata.

art. 3 – L'Assemblea delle persone socie lavoratrici

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutte le persone socie così come definite dall'art.1. L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal CSL o su richiesta dal 10% delle socie e soci ed è regolarmente costituita quando sono presenti, fisicamente o a distanza, o rappresentati con delega, almeno il 25% della base associativa.

Ogni partecipante all'assemblea può avere un massimo di 3 deleghe e devono essere consegnate prima dell'inizio della plenaria alla presidenza dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal o dalla portavoce del CSL, od in sua assenza dal o dalla vice, o da uno dei componenti del CSL appositamente incaricato.

Per le deliberazioni l'Assemblea adotta prioritariamente il metodo cooperativo del "Consenso", in base al quale si prendono decisioni che riflettono la volontà del gruppo intero, non solo della maggioranza: ogni socio ha dunque il diritto/dovere di esprimere la propria opinione relativamente alle proposte in discussione e nessuna proposta è adottata finché non si raggiunga una decisione pienamente condivisa. Ove residuino problemi al termine della discussione, tutti i soci presenti possono decidere, pur evidenziando che non esiste pieno accordo, che la proposta venga comunque adottata. In presenza di un eventuale stallo decisionale, su richiesta di almeno un terzo dei presenti, l'assemblea adotta il "metodo a maggioranza" ed ogni socio ha diritto ad un voto, più quelli derivanti da eventuali deleghe raccolte. In questo caso le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

L'Assemblea ha il compito di:

- Eleggere il Coordinamento dei soci lavoratori. Ogni socia e socio può esprimere preferenze fino all'80%, approssimato per difetto, dei componenti eleggibili nel coordinamento.
- Approvare le linee generali del programma ed eventuale rendicontazione economica presentato dal CSL.

- Dibattere sugli OdG che vengono volta a volta presentati.

Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da annotare sul relativo registro a cura del CSL o dal Presidente d'Assemblea e lì resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia dei verbali saranno archiviati presso la Sede della Banca.

art. 4 Il Coordinamento dei soci lavoratori

Il CSL viene eletto dall'Assemblea dei soci lavoratori e dura in carica tre anni.

È composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri. L'assemblea, prima delle votazioni, può aumentare il numero massimo dei componenti il coordinamento. Tutti i componenti sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi. Il CSL, per favorire la partecipazione massima delle colleghe e dei colleghi e valorizzare competenze e attitudini, può convocare di volta in volta e su temi specifici, singoli lavoratori e lavoratrici, ma anche istituire gruppi di lavoro per avviare e seguire progetti particolari. Nella composizione del CSL verrà rispettato l'equilibrio di genere, anche in analogia con gli organi sociali di Banca Etica. Pertanto il genere meno rappresentato deve avere almeno 1/3 degli eletti. Qualora non ci fossero però candidati che soddisfino il requisito l'elezione del CSL avverrà senza tale limite.

Il CSL elegge al suo interno:

- a. il Coordinatore che rappresenta il CSL il quale convoca in comune accordo con gli altri componenti definendo luogo, orario ed OdG e presiede le riunioni del CSL;
- b. il Vice Coordinatore che in assenza del Coordinatore ne assume le mansioni;
- c. il Segretario che cura ogni aspetto organizzativo e redige i verbali delle sedute del CSL.

Il CSL può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dello stesso.

Le cariche sopra indicate possono essere affidate a rotazione tra i componenti del coordinamento.

Compiti del CSL sono: eseguire le delibere dell'Assemblea; formulare programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; rendicontare su eventuali spese e decidere le modalità di partecipazione alle attività organizzate.

Il CSL si riunisce di norma una volta ogni due mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne faccia richiesta almeno due componenti del CSL o su convocazione del Coordinatore. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e sono approvate adottando prioritariamente il metodo del "Consenso" (come espresso all'articolo 7).

In presenza di un eventuale stallo decisionale, su richiesta di almeno un terzo dei presenti, adotta la maggioranza assoluta di voti dei presenti. La parità di voti comporta la rielezione della proposta.

I componenti del CSL sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il componente che, ingiustificatamente, non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Il componente decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo non eletto all'elezione del CSL, in mancanza di ciò la sostituzione viene fatta alla prima Assemblea utile. La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari: dopo tale soglia, il CSL decade. Il CSL può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. Il CSL decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro due mesi massimo.

art.5 Norme varie

I componenti del CSL non percepiscono alcun compenso, ma solo eventuali rimborsi spese.

Il CSL dialogherà con la Banca e con le altre società del Gruppo per verificare la possibilità di avere le risorse, i permessi, i mezzi, gli spazi e tutto quanto necessario al corretto



funzionamento di quanto stabilito dal presente regolamento e da quello assembleare. In particolar modo si continuerà a richiedere al CdA il servizio di supporto, sin qui assicurato dalla Funzione Relazioni Associative, e la nomina di una consigliera o consigliere delegato.

art.6 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto, ai regolamenti ed alle delibera della Banca nonché al Codice Civile e alle leggi vigenti.

CAPITOLO 3 – REGOLAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIE DI RIFERIMENTO

art.1 Le Organizzazioni Socie di Riferimento

Le Organizzazioni Socie di Riferimento sono riconosciute dal Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Etica. Sono persone giuridiche che hanno una dimensione territoriale nazionale o pluriregionale.

Si riuniscono nel Coordinamento delle Organizzazioni Socie di Riferimento.

Il Coordinamento delle Organizzazioni Socie di Riferimento è strutturato per Tavoli a dimensione nazionale. Il Consiglio di Amministrazione, sentiti i Tavoli già costituiti, ha la facoltà di istituire Tavoli nei Paesi in cui la banca opera stabilmente.

art.2 Costituzione

Fanno parte delle Organizzazioni Socie di Riferimento le Organizzazioni Fondatrici che confermano l'adesione e le Organizzazioni socie della Banca che ne facciano richiesta.

art.3 Procedimento per il riconoscimento di Organizzazione Socia di Riferimento

L'Organizzazione candidata viene proposta da almeno due organizzazioni Socie di Riferimento al Coordinamento che inoltra al Consiglio di Amministrazione di Banca Etica la candidatura. A tale scopo il Coordinamento delle Organizzazioni Socie di Riferimento proponente valuterà la presenza dei seguenti requisiti:

- a. essere una persona giuridica rappresentativa di una rete;
- b. avere una dimensione nazionale o pluriregionale;
- c. essere socia di Banca Etica da almeno 3 anni;
- d. detenere una quota significativa di azioni di Banca Etica;
- e. avere rapporti operativi significativi e consolidati con Banca Etica.

In seguito all'individuazione e alla proposta, il Consiglio di Amministrazione di Banca Etica esprimerà il proprio parere vincolante. Nel caso di parere favorevole la nuova Organizzazione Socia di Riferimento potrà partecipare con diritto di voto al Coordinamento delle Organizzazioni Socie di Riferimento.

art.4 Attività

Le Organizzazioni Socie di Riferimento si avvalgono di un Coordinamento che attraverso Tavoli di dimensione nazionale:

- realizza iniziative che favoriscono la partecipazione delle Organizzazioni Socie di Riferimento, rafforzando il legame tra le stesse e la Banca;
- è da supporto all'attività di informazione - formazione sulla finanza etica;
- partecipa agli eventi della rete Banca Etica;
- contribuisce alla elaborazione strategica e allo sviluppo di Banca Etica;

- propone nei limiti del regolamento-assembleare, i candidati e le candidate agli organi sociali della banca e contribuisce alla loro conoscenza;
- favorisce la conoscenza della Finanza Etica e di Banca Etica nelle proprie reti;
- concorre a diffondere e sostenere i temi della Finanza Etica presso le Istituzioni Politiche e Sociali;
- propone al Consiglio di Amministrazione la discussione di argomenti di interesse.

art.5 La Struttura

È costituito il Coordinamento delle Organizzazioni Socie di Riferimento di Banca Popolare Etica, coerentemente con quanto disposto dall'art.10-bis dello Statuto di Banca Popolare Etica. Il Coordinamento si struttura per Tavoli di dimensione nazionale ed è composto da una persona rappresentante di ogni Organizzazione di Riferimento.

Ciascun Tavolo nazionale elegge una persona con funzioni di coordinamento che rimane in carica per tre anni che:

- A. convoca e presiede le riunioni del Coordinamento a livello locale;
- B. svolge la funzione di collegamento con Banca Etica e gli altri Tavoli.

Ciascun Tavolo nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno e in qualunque occasione lo ritenga necessario, sotto convocazione del coordinatore;

Ciascun Tavolo è validamente riunito quando sia presente alle riunioni almeno la maggioranza dei componenti;

Le deliberazioni del Tavolo sono valide a maggioranza delle persone presenti;

I Tavoli individuano modalità di interscambio funzionali allo sviluppo di relazioni e azioni comuni per lo sviluppo della banca e per la promozione della finanza etica.

Il Coordinamento delle Organizzazioni Socie di Riferimento è convocato, d'intesa fra i Tavoli nazionali, anche mediante collegamenti a distanza, almeno una volta all'anno e in qualunque occasione lo si ritenga necessario.

Il resoconto delle riunioni del Coordinamento e di ciascun Tavolo verrà conservato dalla struttura della banca deputata.

art 6 Esclusione

Il Coordinamento delle Organizzazioni Socie di Riferimento ha facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione di Banca Etica l'esclusione di una Organizzazione Socia di Riferimento, quando ritiene che siano venuti a mancare i requisiti richiesti.

art.7 Risorse

Banca Popolare Etica, direttamente e/o tramite le realtà della rete, si impegna a garantire le risorse necessarie al corretto funzionamento del Coordinamento e dei Tavoli nazionali.

art.8 Varie

Per tutto quanto non esplicitamente stabilito nel presente documento vale quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti di Banca Popolare Etica e nel Codice Civile.

CAPITOLO 4 - IL TAVOLO DEI PORTATORI DI VALORE

ART.1 Definizione e finalità

Il Tavolo dei Portatori di Valore è il luogo di collegamento e confronto fra i Coordinamenti di Area Territoriale, il Comitato delle Socie e dei Soci lavoratori e del Coordinamento delle Orga-



nizzazioni Socie di Riferimento. Esso contribuisce ai processi di governance cooperativa del Gruppo Banca Etica.

È un organismo consultivo e propositivo:

- su temi strategici di interesse generale, sulle modifiche statutarie e dei regolamenti relativi alla partecipazione dei soci alla vita della banca,
- per il confronto e l'approfondimento della relazione tra i Portatori di Valore e tra i Portatori di Valore e il Consiglio di Amministrazione,
- per il confronto su documenti di posizionamento politico-culturale,
- per l'avvio del processo elettorale.

Viene consultato, secondo modalità e tempi definiti dal CdA e ogni qualvolta il CdA lo ritenga opportuno.

ART.2 Composizione

Il Tavolo dei Portatori di Valore è composto da:

- dal/la Presidente della banca che lo presiede e lo convoca
- dalle persone Consigliere delegate ai Portatori di Valore
- dalle persone Referenti di Area territoriale
- dal Coordinatore/coordinatrice delle Organizzazioni Socie di Riferimento
- dal Coordinatore/coordinatrice del Comitato Socie e Soci Lavoratori
- dal Direttore generale o una persona delegata;
- dal Responsabile dell'Ufficio Relazioni Associative;
- con il supporto di un/a Responsabile Culturale di Area con funzioni di facilitazione e verbalizzazione.

Il Tavolo si riunisce almeno due volte all'anno per iniziativa del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno 4 Portatori di Valore.

VARIE

Per tutto quanto non esplicitamente stabilito nel presente documento vale quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti di Banca Popolare Etica e dal Codice Civile.

ALLEGATO 1. ELENCO CIRCOSCRIZIONI PER AREA

Le circoscrizioni attualmente esistenti suddivise nelle seguenti aree territoriali sono:

- **Area Centro:** Abruzzo; Arezzo; Firenze; Lazio Nord; Lazio Sud; Livorno-Pisa; Lucca-Massa Carrara; Marche Nord; Marche Sud; Sardegna Nord; Sardegna Sud; Umbria
- **Area Nord Est:** Padova, Vicenza, Bassano del Grappa, Alto Vicentino, Treviso, Venezia, Verona, Trento, Bolzano, Belluno, Udine, Pordenone, Trieste - Gorizia, Rovigo, Ferrara, Bologna, Parma, Reggio Emilia, Ravenna, Forlì-Cesena, Modena, Rimini - RSM
- **Area Nord Ovest:** Milano, Milano Est, Monza Brianza, Piacenza, Lecco, Bergamo, Brescia, Como, Varese, Cremona, Mantova, Lodi, Pavia, Sondrio, Torino-Aosta, Cuneo, Novara, Alessandria-Asti, Biella-Vercelli, VCO (Verbano-Cusio-Ossola), Genova-La Spezia, Savona-Imperia
- **Area Sud:** Sicilia Occidentale, Sicilia Nord Est, Sicilia Nord Ovest, Calabria Nord, Calabria Sud, Salento, Foggia, Bari-BT, Basilicata, Sannio-Irpinia-Molise, Napoli, Salerno, Caserta
- **Area Spagna:** Andalucía Occidental, Andalucía Oriental, Araba, Aragón, Illes Balears, Barcelona, Bizkaia, Canarias, Castilla y León, Catalunya Transversal, Extremadura, Galiza Norte y Asturias, Galiza Sur, Gipuzkoa, Madrid, Murcia, Navarra y Alacant, Castelló i València



INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI PORTATORI DI VALORE

CON L'INTRODUZIONE DEL NUMERO DI 2 MANDATI PER LE PERSONE COMPONENTI DEI GIT (CAPITOLO 1 - REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE PERSONE SOCIE: COORDINAMENTO DI AREA E GRUPPI DI INIZIATIVA TERRITORIALE (GIT), MODIFICA AGLI ARTICOLI DEGLI ART. 12, 13 E 20)

Di seguito il testo del Regolamento dei Portatori di Valore con

- omissis agli articoli che rimangono identici
- il testo integrale, con evidenziata in arancione la parte che si propone di aggiungere

Nella votazione ti sarà chiesto se, rispetto a questa aggiunta, sei favorevole, contrario o ti astieni.

REGOLAMENTO DEI PORTATORI DI VALORE

*Deliberato dall'Assemblea delle socie e dei soci di Banca Etica
il _____*

Sommario

INTRODUZIONE

CAPITOLO 1 - REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE PERSONE SOCIE: COORDINAMENTO DI AREA E GRUPPI DI INIZIATIVA TERRITORIALE (GIT)

Premessa

SEZIONE I - COORDINAMENTO DI AREA

- art.1 Composizione
- art.2 Funzioni e compiti
- art.3 Referente di Area
- art.4 Validità delle delibere del coordinamento.

SEZIONE II -FORUM DI AREA

- art.5 Composizione
- art.6 Funzioni e compiti del Forum

SEZIONE III -LE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

- art.7 Definizione
- art.8 Procedimento per la costituzione di una nuova circoscrizione

SEZIONE IV - GRUPPO DI INIZIATIVA TERRITORIALE (GIT)

- art.9 Definizione
- art.10 Funzioni e attività del GIT
- art.11 Sede dei GIT
- art.12 Composizione del GIT
- art.13 Persona Coordinatrice
- art.14 Incompatibilità
- art.15 Assemblea Locale
- art.16 Elezione del GIT
- art.17 Funzionamento del GIT e validità delle delibere



- art.18 Scioglimento del GIT
- art.19 Risorse
- art.20 Norme transitorie

CAPITOLO 2 - REGOLAMENTO DELLE SOCIE E DEI SOCI LAVORATORI DEL GRUPPO BANCA ETICA

- art.1 Premessa
- art.2 Definizioni e finalità
- art.3 L'assemblea delle persone socie lavoratrici
- art.4 Il coordinamento dei soci lavoratori
- art.5 Norme varie
- art.6 Disposizioni finali

CAPITOLO 3 - REGOLAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIE DI RIFERIMENTO

- art.1 Le Organizzazioni Socie di Riferimento
- art.2 Costituzione
- art.3 Procedimento per il riconoscimento di Organizzazione Socia di Riferimento
- art.4 Attività
- art.5 La Struttura
- art.6 Esclusione
- art.7 Risorse
- art.8 Varie

CAPITOLO 4 - IL TAVOLO DEI PORTATORI DI VALORE

- art.1 Definizione e finalità
- art.2 Composizione

VARIE

INTRODUZIONE

[...] omissis

CAPITOLO 1 - REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE PERSONE SOCIE: COORDINAMENTO DI AREA E GRUPPI DI INIZIATIVA TERRITORIALE (GIT)

PREMESSA

[...] omissis

SEZIONE I - COORDINAMENTO DI AREA

[...] omissis

SEZIONE II - FORUM D'AREA

[...] omissis



SEZIONE III – LE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

[...] omissis

SEZIONE IV – GRUPPO INIZIATIVA TERRITORIALE (GIT)

art.9 Definizione

[...] omissis

art.10 Funzioni e attività del GIT

[...] omissis

art.11 Sede dei GIT

[...] omissis

art.12 Composizione del GIT

Il GIT è composto da un minimo di 3 persone socie ad un massimo di 11, che rimangono in carica tre anni e per un massimo di 2 mandati consecutivi. Il limite dei mandati consecutivi è elevato a 3 per le Circoscrizioni che possiedono un numero di soci inferiore a 250.

L'incarico di componente del GIT è a titolo volontario e può essere assunto da persone ed organizzazioni socie che non abbiano morosità pendenti verso la Banca o abbiano già causato perdite alla Banca.

I criteri a cui fare riferimento per l'individuazione delle candidature ai fini della composizione del GIT sono:

- l'equilibrio di genere;
- un'equa distribuzione dei componenti per provenienza territoriale, nel caso di Circoscrizioni che comprendano più province;
- la partecipazione intergenerazionale e il ricambio, (almeno il 20% di componenti del GIT con meno di 35 anni e almeno 2 nuove persone componenti per ogni mandato).
- la presenza di organizzazioni socie locali.

Questi criteri non costituiscono regole rigide, ma rappresentano una guida per garantire un'ampia rappresentanza della base associativa locale.

In analogia ai principi previsti per l'elezione degli Organi di Banca Etica, il genere meno rappresentato deve comunque avere almeno 1/3 degli eletti.

Le persone e le organizzazioni che compongono il GIT devono possedere almeno 5 azioni di Banca Etica ed intrattenere con essa rapporti che ne confermino la scelta di istituto di riferimento.

L'organizzazione socia sarà presente nel GIT tramite una persona delegata.

È compito del GIT, in collaborazione con la struttura operativa, creare le premesse affinché il nuovo GIT possa operare con continuità ed efficacia.

Alle riunioni del GIT possono partecipare tutti i soci e le socie della Circoscrizione locale, senza diritto di voto.

Possono partecipare anche persone non ancora socie, né clienti di Banca Etica, interessate al progetto Banca Etica e alle attività sviluppate dal GIT sul territorio. La partecipazione è limitata a un massimo di 4 riunioni del GIT, dopo di che la persona deve scegliere di diventare socia della banca.

Le discussioni sulle valutazioni socio ambientali, le ammissioni a socio e in generale tutte quelle in cui è possibile che si diffondano dati sensibili sono riservate alle sole persone componenti del GIT che abbiano firmato l'apposita lettera di incarico.

art.13 Persona Coordinatrice

Entro un mese dall'assemblea elettiva le persone del GIT nominano al proprio interno una persona con funzioni di coordinamento ed una sua vice.

La persona coordinatrice:

- deve essere socia a titolo personale
- rimane in carica 3 anni e non può essere eletta per più di 2 mandati anche non consecutivi e decade, comunque, allo scioglimento del GIT da cui è stata eletta. Il numero dei mandati è estensibile a 3 in caso di comprovata impossibilità ad individuare un ricambio. **I mandati svolti da coordinatrice non si sommano ai fini della rieleggibilità con quelli svolti nella funzione di componente del GIT;**
- in caso di impossibilità sua e della vice, può delegare un'altra persona componente del GIT a rappresentarla;
- rappresenta ed è responsabile della Circostrizione locale nei rapporti con la Banca e nel Coordinamento di Area;
- rappresenta il GIT nel territorio.

art.14 Incompatibilità

[...] omissis

art.15 Assemblea Locale

[...] omissis

art.16 Elezione del GIT

[...] omissis

art.17 Funzionamento del GIT e validità delle delibere

[...] omissis

art.18 Scioglimento del GIT

[...] omissis

art.19 Risorse

[...] omissis

art.20 Norme transitorie

Per garantire la continuità è data ai coordinatori **e ai componenti dei GIT** in scadenza la possibilità di esercitare un ulteriore mandato.

Per quanto previsto all'art. 12 si stabilisce che ciascun componente del GIT dovrà possedere i requisiti entro un anno dall'approvazione del regolamento.



CAPITOLO 2 – REGOLAMENTO DELLE SOCIE E DEI SOCI LAVORATORI DEL GRUPPO BANCA ETICA

[...] omissis

CAPITOLO 3 – REGOLAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIE DI RIFERIMENTO

[...] omissis

CAPITOLO 4 – IL TAVOLO DEI PORTATORI DI VALORE

[...] omissis

VARIE

[...] omissis.